

Nunzio Santi Di Paola

Francesca Tambasco

COME DIFENDERSI DAGLI ATTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Con 41 Formule complete di motivi di ricorso
argomentati con dottrina e giurisprudenza

Coordinamento e struttura editoriale
a cura di Antonio Revelino

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2023

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2023 da
GRAFICA VENETA
Via Malcanton, 2 - 35010 Trebaseleghe (PD)

Servizio Clienti
Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it
Shop: ltshop.legislazionetecnica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

CAP. 1 LE AZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

1.1. Evoluzione normativa del concessionario della riscossione	13
1.2. L'agenzia delle entrate riscossione.....	15
1.3. Gli atti dell'agenzia delle entrate riscossione.....	16
1.3.1. La notifica degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione	18
1.4. Rimedi a disposizione del contribuente	20
1.4.1. Istanza di annullamento in autotutela	20
1.4.2. Istanza di dilazione di pagamento	22
1.4.3. Sospensione legale della riscossione	24
1.4.4. Il reclamo tributario	26
1.4.5. Il ricorso all'autorità giudiziaria tributaria	29
1.4.6. Il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria	31
1.5. Rappresentanza in giudizio dell'agenzia delle entrate riscossione.....	32

CAP. 2 GLI ATTI IMPOSITIVI

2.1. Cenni generali.....	36
2.2. Cartella di pagamento a seguito controllo automatizzato <i>ex art. 36bis</i> d.p.r. 600/1973 e <i>ex art. 54 bis</i> d.p.r. 633/1972.....	37
2.2.1. Procedimento	37
2.2.2. L'interpretazione giurisprudenziale	39
2.2.3. Rimedi	43
2.2.4. FORMULA 1 – Istanza di sospensione della riscossione	46
2.2.5. FORMULA 2 – Reclamo tributario avverso cartella di pagamento <i>ex art. 36bis</i> D.P.R. 602/1973	53
2.2.6. FORMULA 3 – Ricorso tributario avverso cartella di pagamento <i>ex art. 36bis</i> D.P.R. 602/1973	62
2.3. Cartella di pagamento a seguito controllo formale <i>ex art. 36ter</i> d.p.r. n. 600/1973.....	70
2.3.1. Procedimento	70
2.3.2. L'interpretazione giurisprudenziale	72
2.3.3. Rimedi	74
2.3.4. FORMULA 1 – Reclamo tributario avverso cartella di pagamento <i>ex art. 36ter</i> D.P.R. 602/1973	76
2.3.5. FORMULA 2 – Ricorso tributario avverso cartella di pagamento <i>ex art. 36ter</i> D.P.R. 602/1973	84
2.3.6. FORMULA 3 – Reclamo avverso la cartella di pagamento <i>ex art. 36ter</i> D.P.R. 600/1973 pro-posto senza l'assistenza del difensore	90
2.4. Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento	97
2.4.1. Il ruolo	97

2.4.2.	La cartella di pagamento.....	100
2.4.3.	Cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo per imposte indirette sui trasferimenti	103
2.4.4.	Cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo per accertamenti non definitivi e in pendenza di giudizio	104
2.4.5.	Cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada.....	107
2.4.6.	L'interpretazione giurisprudenziale	108
2.4.7.	Rimedi	110
2.4.8.	FORMULA 1 – Reclamo avverso cartella di pagamento per la riscossione di contributi consortili	113
2.4.9.	FORMULA 2 – Ricorso avverso cartella di pagamento per riscossione di tributi in pendenza di giudizio	122
2.4.10.	FORMULA 3 – Ricorso avverso la cartella di pagamento per imposta di registro	127
2.4.11.	FORMULA 4 – Ricorso avverso la cartella di pagamento dinnanzi al Giudice di pace per sanzioni da violazione del codice della strada	133
2.5.	Estratto di ruolo.....	137
2.5.1.	Richiesta di rilascio di estratto di ruolo	137
2.5.2.	L'interpretazione giurisprudenziale	138
2.5.3.	Rimedi	140
2.5.4.	FORMULA 1 – Richiesta di estratto di ruolo	142
2.5.5.	FORMULA 2 – Ricorso avverso cartelle di pagamento e ruolo di cui si è venuti a conoscenza tramite l'estratto di ruolo	146
2.6.	Intimazione di pagamento.....	150
2.6.1.	Requisiti per la validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento	150
2.6.2.	L'interpretazione giurisprudenziale	151
2.6.3.	Rimedi	152
2.6.4.	FORMULA 1 – Ricorso tributario avverso intimazione di pagamento	154
2.6.5.	FORMULA 2 – Reclamo avverso intimazione di pagamento per tributi locali.....	160
2.6.6.	FORMULA 3 – Ricorso avverso intimazione di pagamento per contributi previdenziali prescritti	165
2.6.7.	FORMULA 4 – Ricorso avverso intimazione di pagamento per contributi previdenziali in caso di mancata notifica avviso di debito	168
2.6.8.	FORMULA 5 – Ricorso avverso intimazione di pagamento dinnanzi al Giudice di pace per sanzioni per violazione del codice della strada	171
2.7.	Avviso di presa in carico	174
2.7.1.	Requisiti per la validità ed efficacia dell'avviso di presa in carico	174

2.7.2.	L'interpretazione giurisprudenziale	175
2.7.3.	Rimedi	176
2.7.4.	FORMULA 1 – Reclamo tributario – Istanza di sospensione dell'atto impugnato	177
2.8.	Blocco dei pagamenti	183
2.8.1.	La procedura di verifica dei debiti ed il blocco dei pagamenti ex art. 48bis D.P.R. n. 602/1973	183
2.8.2.	Rimedi	187
2.8.3.	FORMULA 1 – Ricorso tributario in seguito a comunicazione del blocco dei pagamenti ex art. 48bis D.P.R. 602/1973	188
2.9.	Proposta di compensazione	191
2.9.1.	Procedimento	191
2.9.2.	Rimedi	191
2.9.3.	FORMULA 1 – Ricorso tributario avverso proposta di compensazione e cartella di pagamento	192

CAP. 3 GLI ATTI CAUTELARI

3.1.	Cenni generali.....	198
3.2.	Fermo amministrativo	199
3.2.1.	Fermo amministrativo di beni mobili registrati	199
3.2.2.	Il preavviso di fermo amministrativo	202
3.2.3.	L'interpretazione giurisprudenziale	204
3.2.4.	Rimedi	207
3.2.5.	FORMULA 1 – Istanza di annullamento in autotutela perché il preavviso di fermo ha ad oggetto beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa	209
3.2.6.	FORMULA 2 – Istanza di annullamento in autotutela perché il preavviso di fermo ha ad oggetto beni utilizzati per trasporto disabili	211
3.2.7.	FORMULA 3 – Ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria .	217
3.2.8.	FORMULA 4 – Ricorso in opposizione avverso preavviso di fermo di beni mobili registrati inerente crediti previdenziali innanzi al Giudice del lavoro per mancata notifica dell'atto presupposto	222
3.2.9.	FORMULA 5 – Ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati inerente mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada innanzi al Giudice di pace per mancata notifica degli atti presupposti	225
3.2.10.	FORMULA 6 – Ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati inerente crediti previdenziali o sanzioni amministrative in-nanzi al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.	228

3.2.11. FORMULA 7 – Ricorso avverso fermo amministrativo di beni mobili registrati inerente ai crediti non tributari innanzi al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c	230
3.3. L'ipoteca di cui all'art. 77 d.p.r. n. 602/1973	232
3.3.1. Presupposti	232
3.3.2. Iscrizione di ipoteca sui beni appartenenti al fondo patrimoniale	234
3.3.3. Atti a tutela dei quali è possibile iscrivere ipoteca	235
3.3.4. Procedimento	235
3.3.5. L'interpretazione giurisprudenziale	237
3.3.6. Rimedi	239
3.3.7. FORMULA 1 – Ricorso avverso la comunicazione preventiva di ipoteca per crediti tributari	243
3.3.8. FORMULA 2 – Ricorso avverso la comunicazione preventiva di ipoteca per crediti previdenziali	251
3.3.9. FORMULA 3 – Istanza di cancellazione di ipoteca all'Agenzia delle Entrate Riscossione	255
3.3.10. FORMULA 4 – Richiesta di consenso alla cancellazione di ipoteca all'Agenzia delle Entrate	256
3.3.11. FORMULA 5 – Richiesta di interrogazione del registro delle comunicazioni	258

CAP. 4 GLI ATTI ESPROPRIATIVI

4.1. Cenni generali.....	259
4.1.1. Attività che precedono l'espropriazione	259
4.1.2. il diritto del concessionario di procedere all'espropriazione forzata	261
4.1.3. Il procedimento di espropriazione	263
4.1.4. Il privilegio di cui godono i crediti erariali	265
4.1.5. La conversione del pignoramento nell'esecuzione esattoriale	266
4.1.6. L'intervento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nelle procedure espropriative intraprese da terzi	268
4.1.7. Gli effetti dell'atto di pignoramento	269
4.2. L'espropriazione mobiliare.....	270
4.2.1. Il pignoramento mobiliare	270
4.2.2. I beni mobili pignorabili	271
4.2.3. La vendita dei beni pignorati	272
4.2.4. L'intervento dei creditori	274
4.2.5. L'estinzione del pignoramento	274
4.3. L'espropriazione mobiliare presso terzi	275
4.3.1. Il pignoramento di fitti e pigioni	275
4.3.2. Il pignoramento di crediti presso terzi <i>ex art. 72bis e 72ter</i> del D.P.R. n. 602/1973	276
4.3.3. Inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento	277
4.3.4. Pignoramento di cose del debitore presso terzi	278

4.3.5.	Pignoramenti presso Pubbliche Amministrazioni	279
4.3.6.	La richiesta di dichiarazione del terzo	280
4.3.7.	L'interpretazione giurisprudenziale	280
4.4.	L'espropriazione immobiliare	286
4.4.1.	I presupposti e i termini per l'espropriazione immobiliare	286
4.4.2.	Oggetto dell'espropriazione immobiliare	287
4.4.3.	Procedimento	288
4.4.4.	Valutazione degli immobili e prezzo di base	290
4.4.5.	Procedura di vendita, versamento del prezzo e distribuzione del ricavato o assegnazione del bene	292
4.4.6.	L'interpretazione giurisprudenziale	295
4.4.7.	Rimedi	296
4.4.8.	FORMULA 1 – Opposizione avverso il pignoramento dinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria per omessa notifica della cartella .	310
4.4.9.	FORMULA 2 – Opposizione al pignoramento dinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria per prescrizione	316
4.4.10.	FORMULA 3 – Opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. avverso il pignoramento per omessa notifica dell'avviso di addebito	321
4.4.11.	FORMULA 4 – Opposizione ex art. 57 D.P.R. n. 602/1973 e art. 615 c.p.c. avverso pignoramento per mancato pagamento di crediti tributari	323
4.4.12.	FORMULA 5 – Opposizione ex art. 57 D.P.R. n. 602/1973 e art. 617 c.p.c. avverso pignoramento per mancato pagamento crediti tributari	325
4.4.13.	FORMULA 6 – Opposizione all'esecuzione ex art. 57 D.P.R. n. 602/1973 e art. 615 comma 2 c.p.c. avverso pignoramento per mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada	327
4.4.14.	FORMULA 7 – Opposizione ex art. 57 D.P.R. n. 602/1973 e art. 617 comma 2 c.p.c. avverso pignoramento per mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada	329
4.4.15.	FORMULA 8 – Istanza di conversione del pignoramento immobiliare	331
4.4.16.	FORMULA 9 – Opposizione di terzo	332



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



2.4.5. *Cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada*

Il Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) all'art. 203 comma 3 stabilisce che il verbale di contestazione dell'infrazione costituisce già da solo titolo esecutivo, nel senso che, in caso di mancato pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notifica (pagamento in misura ridotta) o di mancata proposizione del ricorso dinnanzi al Prefetto (nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica) o al giudice di pace (nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notifica) costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento che vengono rimosse attraverso la notifica di una cartella di pagamento redatta dall'agente della riscossione competente per territorio sulla base dei dati forniti dall'ente creditore.

Allo stesso modo il successivo art. 204 comma 3 del Codice della Strada aggiunge che qualora il ricorso proposto dinnanzi al Prefetto venga rigettato e, dunque, venga notificata l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, quest'ultima *“trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese”*.

Pertanto la cartella di pagamento può essere emessa o in caso di mancato pagamento e/o mancata impugnazione del verbale di violazione al codice della strada, o in caso di mancato pagamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito di rigetto del ricorso.

In ogni caso il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

In caso di notifica della cartella di pagamento per violazione alle norme del codice della strada il ricorso dovrà essere proposto sia nei confronti dell'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia nei confronti del concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, quale litisconsorte necessario, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.

Tuttavia la cartella di pagamento potrà essere impugnata secondo le norme previste per il ricorso avverso il verbale di violazione del codice della strada (art. 7 D.Lgs. 150/2011) e facendo valere anche i vizi del verbale medesimo solo nel caso in cui questo non sia stato notificato stante che, in caso contrario, i vizi del verbale non potranno più essere fatti valere per definitività dello stesso e la cartella potrà essere impugnata solo per vizi propri ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c..

Si precisa che tale cartella dovrà essere impugnata o dinnanzi al Giudice di Pace (in caso, si ripete, di mancata notifica del verbale atto presupposto) o dinnanzi al Giudice dell'esecuzione in caso di vizi propri della cartella impugnata e ciò nei termini e nelle forme previste dagli artt. 615 o 617 c.p.c.

2.4.6. L'interpretazione giurisprudenziale

A) Cartella di pagamento

- Cass. civ., sez. trib., 24/06/2021, n. 18104 *“in tema di attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali, risulta delineato un sistema dualistico: l'ente territoriale può provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione, ed in alternativa può attivarsi in proprio, oppure mediante affidamento del servizio a terzi, facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell'ingiunzione fiscale; in caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, diversi dagli agenti della riscossione nazionali, che procedano mediante ingiunzione fiscale, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 troveranno applicazione in generale, ma con esclusione delle norme agevolative”*.
- Tribunale Potenza sez. I, 22/11/2022, n. 1259: *“nel caso in cui la cartella di pagamento sia il primo atto notificato al contribuente per reclamare il pagamento degli interessi, essa dovrà indicare l'importo richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati e la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti, senza necessità di specificare i singoli saggi applicati né le modalità di calcolo. In sostanza la cartella di pagamento deve contenere una congrua motivazione anche in relazione agli interessi, in modo da fornire al destinatario gli elementi indispensabili per effettuare il controllo sull'obbligazione accessoria e in modo da garantirgli un effettivo diritto di difesa, consentendogli di far valere la eventuale illegittimità della pretesa azionata anche in relazione agli interessi richiesti”*.
- Tribunale Cosenza sez. I, 24/02/2022, n. 356: *“alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c.”*.

B) Cartella esattoriale in caso di riscossione frazionata

- Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, n. 8885: *“Il ricorso tempestivamente proposto avverso l’avviso d’accertamento è idoneo ad introdurre un processo tributario e quindi ad impedire, fino alla sua conclusione, che l’accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l’ipotesi in cui il ricorso presenti profili di inammissibilità (quale nella specie, la dedotta mancata costituzione del ricorrente), la cui sussistenza o mancanza deve essere accertata dal giudice adito. Ne consegue che, nella pendenza di detto processo, l’Amministrazione finanziaria non può procedere all’iscrizione a ruolo dell’imposta a titolo definitivo, neppure sul presupposto della mancanza di un requisito del ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nella sede giudiziaria”*.
- Cassazione civile sez. trib., 14/12/2021, n. 40047: *“Nell’ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione la formazione del ruolo e la successiva iscrizione “provvisoria”, rispettivamente, ex artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che sussiste l’interesse ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche all’impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale della efficacia dell’avviso di accertamento, per non incorrere nell’esclusione dalle gare pubbliche e nel pagamento di interessi ex art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all’art. 20 dello stesso decreto”*.
- Comm. trib. prov. Cremona sez. II, 17/09/2020, n. 30 *“in materia di tributi locali non trova applicazione la riscossione frazionata in pendenza di giudizio. Ne consegue che, in caso di impugnazione di avviso d’accertamento relativo a tributi locali, la maggiore imposta accertata deve essere versata per l’intero importo entro l’ordinario termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto contenente la pretesa”*.

C) Cartella esattoriale per mancato pagamento sanzioni per violazioni al codice della strada

- Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, n. 14266: *“L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”*.
- Tribunale Taranto sez. I, 08/09/2022, n. 2221: *“In tema di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria da*



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



2.4.9. FORMULA 2 – Ricorso avverso cartella di pagamento per riscossione di tributi in pendenza di giudizio

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI (inserire foro competente¹¹⁶)
RICORSO AI SENSI DELL'ART. 18 D.LGS. 546/1992
ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

PER: Il Sig. ____, nato a ____ il ____, Codice Fiscale ____, rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto in quanto redatta su documento separato originale analogico sottoscritto con firma autografa, scansionato e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici¹¹⁷, dall'Avvocato ____ (c.f. ____), che dichiara il seguente numero di telefax ____ nonché di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative all'odierno giudizio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ____ indirizzo PEC presso il quale si elegge il proprio domicilio digitale ai sensi dell'art. 16 *sexies* del D.L. n. 179/2012.

CONTRO:

- **Agenzia delle Entrate**, Direzione Provinciale di ____, ufficio territoriale di ____, in persona del Direttore *pro tempore* (c.f. 06363391001) con sede in ____ al ____, PEC (indirizzo pec individuato ai sensi dell'art. 7 comma 5 D.M. 163/2013): ____
- **Agenzia delle Entrate Riscossione**, Agente della Riscossione della provincia di ____, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, (c.f. 13756881002), con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, sede territoriale in ____ alla ____, PEC (indirizzi individuati ai sensi dell'art. 7 comma 5 D.M. 163/2013¹¹⁸): ____

¹¹⁶ Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 546/1992 le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

¹¹⁷ Ai sensi del combinato disposto degli artt.4 e 9 D.M. n. 163 del 23/12/2013 la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori o mediante notifica a mezzo pec e successivo deposito tramite il Sigit. La procura sottoscritta digitalmente dalla parte va autenticata dal difensore mediante apposizione della firma elettronica. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

¹¹⁸ Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata ove effettuare le notifiche è quello pubblicato nell'IPA ove per quanto riguarda Agenzia delle Entrate Riscossione la pec

protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

pct@pec.agenziariscossione.gov.it

Atto impugnato: cartella di pagamento numero ____ e ruolo numero ____ (all. n. 1), notificati a mezzo ____ il ____ dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di ____, con cui si intima il pagamento di €. ____ a seguito di sentenza n. ____ emessa dalla CGT di primo grado di ____ e impugnata dinnanzi alla CGT di secondo grado di ____.

*

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

I) NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 68 D.LGS. 546/1992.

La cartella di pagamento impugnata deve essere annullata in quanto emessa in violazione dell’art. 68 D.Lgs. 546/1992 comma 2 nella parte in cui dispone che *“il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso”*.

Orbene, nel caso di specie, alla pag. __ della cartella impugnata si legge che *“la Corte di giustizia tributaria di primo grado di ____ ha depositato il ____ la sentenza n. ____; che questa sentenza è divenuta definitiva il ____”* ma la sentenza in questione non è affatto divenuta definitiva per essere stata regolarmente appellata dal ricorrente con atto di appello notificato all’Agenzia delle Entrate in data in data ____ (v. atto di appello notificato all. n. 2); si precisa altresì che tale atto di appello è stato nei termini iscritto a ruolo con deposito del ____ (all. n. 3) ed è attualmente pendente dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di ____ al n. RG. ____.

Pertanto, non trattandosi affatto di sentenza definitiva, non potevano essere riscosse per intero le somme (tributo, interessi e sanzioni) stabilite dalla sentenza di primo grado attualmente al vaglio del Giudice di secondo grado con la conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata.

*

II) ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER MANCATA INDICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI.

Senza regresso dalle superiori eccezioni, si rileva altresì la nullità del provvedimento impugnato per illegittimità della cartella impugnata per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.

A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, sin dalla sentenza n. 4516 del 21

protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, stante che l’indirizzo pec pct@pec.agenziariscossione.gov.it è censito nel Registro PP.AA. Tuttavia, per evitare possibili eccezioni si consiglia di notificare ad entrambi gli indirizzi riportati nei pubblici registri.



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



3.3.3. Atti a tutela dei quali è possibile iscrivere ipoteca

L'art. 77 comma 1 D.P.R. 602/1973 stabilisce che “*decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati*”.

Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione l'atto a tutela del quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca è l'iscrizione a ruolo.

Tuttavia, il richiamo all'art. 50 comma 1 D.P.R. 602/1973 secondo cui “*il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento*”, lascia dedurre che l'iscrizione di ipoteca debba sempre seguire la notifica della cartella di pagamento che viene emessa entro precisi termini di decadenza a seconda del tributo iscritto a ruolo.

Pertanto, dal combinato disposto delle suddette disposizioni si rileva che il titolo per iscrivere ipoteca è il ruolo che, però, deve essere portato a conoscenza del contribuente con l'emissione e la notifica della cartella di pagamento ad eccezione di ipoteca iscritta a garanzia dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito di cui al D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) che non prevedono alcuna iscrizione a ruolo ma direttamente l'inizio della procedura esecutiva in caso di mancato pagamento nei termini di legge e previo invio della comunicazione di presa in carico delle somme da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dunque in caso di mancato pagamento, potrà procedere direttamente ad esecuzione forzata dopo avere iscritto ipoteca sui beni del debitore ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973.

Pertanto, alla luce delle suddette disposizioni, l'iscrizione di ipoteca può essere effettuata dopo la notifica della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito. In tutti i tre casi si dovranno osservare le regole previste dall'art. 77 D.P.R. 602/1973 al quale le specifiche norme in materia rimandano.

3.3.4. Procedimento

Il procedimento attraverso cui avviene l'iscrizione di ipoteca è il seguente:

- l'Agenzia delle Entrate Riscossione notifica al contribuente la comunicazione preventiva di ipoteca contenente l'avviso che decorsi inutilmente 30 giorni da tale notifica senza che sia intervenuto il pagamento l'Agente della riscossione provvederà ad iscrivere ipoteca; tale comunicazione, al fine di permettere al contribuente di potere validamente esercitare il proprio diritto di difesa, deve indicare non solo la causale e l'ammontare complessivo del debito, ma anche l'immobile o gli immobili che si intende sottoporre all'ipoteca in modo che il destinatario possa avere

tutti gli elementi per decidere di ricorrere al Giudice tributario ovvero instaurare un contraddittorio con l'Ente impositore;

- decorsi inutilmente i superiori trenta giorni, l'Agente della riscossione trasmette all'Agenzia del territorio una nota contenente la posizione debitoria del contribuente e la richiesta di iscrizione ipotecaria;
- la Conservatoria dei registri immobiliari procede all'iscrizione e l'agente della riscossione notifica al contribuente la comunicazione di avvenuta iscrizione.

Con l'iscrizione di ipoteca, l'agente della riscossione acquista il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

Analogamente al fermo, poi, secondo l'art. 2882 c.c., l'ipoteca si estingue con la cancellazione che ha luogo, di regola, quando il credito è estinto o quando il creditore rinuncia all'ipoteca.

Pertanto, dopo l'iscrizione di ipoteca il proprietario non può più disporre liberamente del bene; a tal proposito, l'efficacia ablatoria dell'iscrizione ipotecaria, comportante tale limitazione della possibilità di disporre del bene, si produce indipendentemente dalla notifica al contribuente, infatti, l'ipoteca acquista efficacia dal momento dell'iscrizione nei registri immobiliari (efficacia di pubblicità costitutiva) e, pertanto, la notifica dovrebbe servire al solo fine di fare decorrere i termini per l'impugnazione.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 52 comma 1 lett. g) D.L. 69/2013 (cd. decreto del fare convertito in L. 98/2013) dall'iscrizione di ipoteca decorre il termine dilatorio di sei mesi prima dei quali il Concessionario non può procedere ad espropriazione forzata.

L'ipoteca deve essere iscritta sull'immobile prima del pignoramento stante che, secondo il disposto della risoluzione 1° ottobre 2003 n. 190/E dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 2916, punto 1, c.c., nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento. Invero, tali ipoteche sono valide, ma relativamente inefficaci, nel senso che non sono opponibili al creditore precedente ed ai creditori intervenuti nella medesima procedura.

Ne discende che l'iscrizione di ipoteca deve essere sempre preceduta da un'attenta verifica dell'effettiva possidenza attuale del debitore e dell'accertamento dell'eventuale esistenza di pignoramenti o sequestri conservativi in favore di terzi.

In merito, sono prospettabili due situazioni differenti:

- la procedura esecutiva è già stata dichiarata estinta, ancorché la trascrizione del pignoramento presso la Conservatoria dei registri immobiliari non risulti annotata di cancellazione: in questo caso l'agente della riscossione può procedere all'iscrizione dell'ipoteca;
- la procedura esecutiva è ancora in vita: in tal caso, l'agente della riscossione dovrà astenersi dall'iscrivere ipoteca, a mente del disposto dell'articolo 2916, punto 1, c.c., limitandosi a richiedere di potere partecipare alla distribuzione del ricavato ai sensi dell'articolo 563 c.p.c.

3.3.5. L'interpretazione giurisprudenziale

A) Inammissibilità dell'iscrizione di ipoteca su beni inseriti nel fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia

- Corte Giustizia Trib. I grado Milano 28 aprile 2023 n. 1558: *“il preavviso di iscrizione ipotecaria è illegittimo se il ricorrente dimostri che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza”*.
- Cassazione civile sez. III, 13/12/2022, n. 36418 (conforme anche Cassazione civile sez. trib. - 28/05/2020, n. 10166, Cassazione civile sez. I, 15/03/2019, n. 7497): *“L'articolo 170 del Cc, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità”*.
- Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, n. 5369: *“L'Agenzia delle Entrate e Riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale se il debito del contribuente deriva dalla sua partecipazione societaria e non è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia”*.
- Corte Giustizia Trib. II grado Milano, (Lombardia) sez. XXV, 20/09/2022, n. 3565 (conforme anche Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIII, 23/03/2022, n. 1115, Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 19/10/2021, n. 243, Comm. trib. reg. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 22/01/2021, n. 41): *“In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”*.

B) Nullità per omessa notifica della comunicazione preventiva di ipoteca

- Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, n. 25600 (conforme anche Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12876): *“La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall'art. 77, comma 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale*